



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 614

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 2 maggio 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) *Pag.* 8

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 9

12^a (Igiene e sanità) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) » 18

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 19

Sottocommissione per i pareri » 105

5^a - Bilancio:

Plenaria » 106

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 112

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 114

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 116
11 ^a - Lavoro:	
<i>Plenaria</i>	» 120

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i>	<i>Pag.</i> 128

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 2 maggio 2012

Plenaria

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 16,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente FOLLINI propone che la senatrice Bonfrisco subentri al senatore Sarro sia nel Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori sia nel Comitato di revisione delle schede elettorali.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Comunica, inoltre, di aver nominato la senatrice Bonfrisco relatrice per la verifica delle elezioni nella regione Puglia, in sostituzione del senatore Sarro.

VERIFICA DEI POTERI

In ordine a cariche rivestite da senatori

Il senatore SANNA (PD) fa presente che la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale della Lombardia, lo scorso 3 aprile, ha deliberato l'incompatibilità fra la carica di sottosegretario del Presidente nella Giunta regionale lombarda e quella di parlamentare rivestite dalla senatrice Colli. Poiché l'organo regionale riferisce che la senatrice Colli ha comunicato fin dal 30 marzo scorso di aver avviato la procedura di dimissioni dal Senato della Repubblica, chiede al Presidente della Giunta del Senato di far presente al Consiglio e al Presidente della Regione Lombardia che tali dimissioni non sono pervenute e che pertanto la Giunta non sta differendo

l'esercizio di proprie competenze. Chiede inoltre che il Comitato incaricato di svolgere l'istruttoria sulle cariche ricoperte dai senatori sia convocato al più presto per avviare un'istruttoria sulla compatibilità delle cariche anzidette.

Il senatore SARO (*PdL*), nel dichiarare che la senatrice Colli ha manifestato la sua disponibilità a dimettersi immediatamente, è favorevole alla convocazione del Comitato presieduto dal senatore Balboni affinché si esprima, al di là della fattispecie in esame, sulla compatibilità della carica di sottosegretario regionale con il mandato parlamentare.

Dopo una precisazione della senatrice ADAMO (*PD*), il PRESIDENTE sollecita la convocazione del Comitato anzidetto affinché entro la settimana prossima si esprima conclusivamente sulla carica di sottosegretario, del tutto inedita nell'ordinamento regionale, alla quale una legge della Regione Lombardia applica le cause di incompatibilità stabilite per i componenti della Giunta regionale.

Il senatore BALBONI (*PdL*) annuncia che il Comitato da lui presieduto si riunirà la prossima settimana, martedì 8 maggio, al termine dei lavori dell'Assemblea.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 17) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Sergio De Gregorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

(Doc. IV, n. 18) Domanda di autorizzazione ad eseguire una perquisizione locale nei confronti del senatore Sergio De Gregorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 aprile 2012.

Il PRESIDENTE comunica che, come deciso nella precedente seduta della Giunta e sulla base delle indicazioni del relatore, ha chiesto al Presidente del Senato di acquisire alcuni allegati depositati dalla Procura di Napoli presso l'Ufficio del GIP.

Il senatore SANNA (*PD*) precisa che sono stati selezionati i documenti più rilevanti, ma che tale indicazione potrebbe essere integrata qualora se ne ravvisasse la necessità.

Prosegue quindi l'audizione del senatore De Gregorio iniziata nella seduta del 23 aprile.

Il senatore DE GREGORIO risponde alle domande formulate dai senatori SANNA (*PD*) e LI GOTTI (*IdV*) e dal Presidente FOLLINI.

Congedato il senatore De Gregorio, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 2 maggio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
DINI*

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,10

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'OSCE, LAMBERTO
ZANNIER*

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 2 maggio 2012

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 6^a Commissione

MUSI

indi del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Intervengono il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(3255) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il presidente MUSI, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore BARBOLINI (PD) il quale, dopo aver ricordato l'avvio della procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano da parte dell'Unione europea in relazione alla previgente disciplina della *golden share*, fa presente che il testo all'attenzione delle Commissioni riunite,

nel definire e perimetrare i poteri di veto del Governo nei settori indicati non prefigura un ruolo più incisivo della mano pubblica nella gestione di determinate imprese, bensì, al verificarsi di determinate condizioni, prevede la attivazione di poteri interdittivi a tutela degli interessi strategici. Il profilo di maggiore interesse del provvedimento è rappresentato dalla definizione *ex ante*, con procedure trasparenti e con il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari, dei settori nei quali potranno essere attivati i poteri speciali per salvaguardare l'interesse nazionale. Ciò premesso, l'oratore rileva il carattere equilibrato del provvedimento, come modificato dalla Camera dei deputati, e sottolinea peraltro la opportunità di specificare meglio, con il conforto del parere governativo, due questioni in parte non affrontate dall'altro ramo del Parlamento. Chiede quindi al Ministro se esistono i margini per modificare il decreto-legge, ovvero per discutere un ordine del giorno sulle seguenti questioni. In prima istanza, per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, stante la interconnessione con i comparti della difesa e della sicurezza nazionale di tale attività, andrebbero meglio specificati i criteri di definizione degli ambiti di operatività con i previsti decreti attuativi. Per quanto riguarda, invece, i settori dell'energia e dei trasporti, prendendo atto che l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo è condizionato all'acquisizione di elementi informativi da parte degli enti e delle società oggetto dell'intervento pubblico, ritiene opportuna una verifica della congruità degli oneri informativi in capo alle aziende, auspicando un'eventuale semplificazione dei processi informativi stessi.

Il senatore MORANDO (PD) esprime un giudizio positivo sul decreto-legge, rilevando che con esso si compie un importante passo avanti nell'elaborazione della disciplina sui poteri di intervento dello Stato in campo economico. Inoltre sottolinea il carattere organico della normativa introdotta dal Governo, capace di superare gli interventi contraddittori compiuti negli ultimi anni.

Quindi sofferma l'attenzione su alcune questioni specifiche, auspicando che il provvedimento possa avviarle a soluzione. In primo luogo, ricorda il tema – che si è ciclicamente riproposto negli ultimi anni e anche nel recente passato – riguardante gli interventi a tutela della proprietà italiana di singole imprese operanti nei più diversi settori, dei quali, tuttavia, non è possibile affermare con certezza il carattere strategico. In proposito, esprime il convincimento che nella maggior parte dei casi gli interventi messi in campo dallo Stato siano stati diretti in via prevalente se non esclusiva a preservare gli assetti proprietari dei gruppi italiani interessati, in assenza di interessi di rilevanza nazionale da tutelare. Sottolinea pertanto che il decreto-legge si deve considerare strettamente correlato alle norme contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di incompatibilità tra le cariche sociali in più imprese dello stesso settore. In particolare, auspica che le misure contenute nel decreto-legge, unitamente a quelle prima citate, possano facilitare l'accesso al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese, nella consapevolezza che l'eccessiva di-

pendenza dalle banche, per l'approvvigionamento di capitali, costituisce un elemento di debolezza del sistema economico italiano ed europeo. Evidenza infatti che in tale modo si potrebbe superare il carattere asfittico del mercato dei capitali e correggere il profilo eccessivamente relazionale del capitalismo italiano, per rendere più contendibili le imprese nazionali in un contesto normativo in cui le regole sono fissate *ex ante* a indubbio beneficio degli operatori e dei soggetti interessati.

Ribadisce inoltre che il decreto-legge è da considerarsi un importante miglioramento anche rispetto alla normativa introdotta dal precedente Governo negli ultimi anni, rilevando che essa, attribuendo le responsabilità all'Esecutivo nell'individuare – in via amministrativa – i settori e le imprese di carattere strategico, restituisce credibilità al Paese, nel contesto globale, agli occhi degli operatori e degli investitori.

Ritiene anche doveroso svolgere alcune considerazioni più generali in relazione alle scelte di politica economica che reputa opportuno compiere. Non si può non muovere dalla constatazione dell'elevato ammontare del debito pubblico, il quale suggerirebbe l'adozione di strategie diversificate per accelerarne il percorso di rientro. In tal senso, anche sulla base di stime recenti, rimarca che alienare e valorizzare una quota significativa del patrimonio pubblico rappresenta una scelta ormai ineludibile, per acquisire nuove risorse da destinare a riduzione del debito pubblico e non al finanziamento di nuove spese correnti. Osserva infatti che la normativa contenuta nel decreto-legge crea un quadro in grado di facilitare il compimento di tale operazione, conciliando la difesa degli interessi nazionali con l'esigenza di assicurare che alle partecipazioni detenute dallo Stato sia assegnato un corretto valore di mercato. In tal modo, infatti, si consente una maggiore valorizzazione anche del patrimonio mobiliare dello Stato. L'oratore si dichiara ovviamente consapevole del rischio che la previsione di poteri speciali possa ostacolare l'obiettivo di una valorizzazione o dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato, ma sottolinea che tale svantaggio risulterebbe comunque pienamente giustificato in presenza di un settore operativo realmente strategico.

Conclude il proprio intervento rivolgendo un quesito al ministro Moavero: giudica infatti necessario accertare se vi è omogeneità e coerenza, a livello europeo, tra le singole normative nazionali che disciplinano i poteri speciali dello Stato nei settori ritenuti strategici. Rileva infatti che nel caso vi fossero ancora asimmetrie normative, evidenzia che continuerebbe a permanere uno stato di incertezza e di instabilità nella contendibilità delle imprese interessate.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*) motiva il proprio apprezzamento per il contenuto del decreto-legge, che intende offrire al Governo puntuali linee guida per provvedere all'individuazione dei settori di rilevanza strategica per gli interessi nazionali, ricordando che, a partire dall'emanazione del decreto-legge n. 332 del 1994, è stata introdotto in Italia una normativa non sufficientemente rigorosa tale da prevedere un grado di discrezionalità troppo ampio. Per affrontare al meglio la discussione

di tali temi ritiene fondamentale che si comprenda che il carattere strategico di un settore operativo o di una singola impresa sia correttamente valutato e definito, giacché la difesa degli interessi nazionali non si può identificare automaticamente con la tutela dell'italianità degli assetti proprietari o con il permanere della proprietà pubblica di un'azienda. Risulta chiaro infatti come la definizione di tale criterio possa legittimare e rafforzare le singole scelte di intervento che potranno essere compiute dal Governo in sede di elaborazione dei decreti attuativi. A titolo personale riterrrebbe preferibile proseguire il percorso di privatizzazione degli *asset* pubblici, da attuare con modalità tali da salvaguardare gli interessi nazionali coinvolti nel settore di riferimento. In tale contesto giudica quindi utile guardare alle esperienze di privatizzazione compiute nel corso degli anni, esaminando per esempio il caso della Telecom, che ha sicuramente prodotto risultati positivi in termini di maggiore concorrenza e di riduzione dei costi dei servizi telefonici, ma non è stata collocata sul mercato con le modalità migliori. Infine sottolinea che l'individuazione dei settori e delle imprese di carattere strategico non deve assolutamente basarsi sul presupposto che tale carattere sia rivestito solo dalle aziende a partecipazione pubblica, poiché in tal modo si rischierebbe di procedere a una valutazione eccessivamente formalistica e burocratica.

Il senatore LEGNINI (*PD*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire, una volta convertito il decreto-legge in titolo, quale sarà il regime applicabile alle imprese sottoposte alla disciplina previgente della *golden share*. Chiede inoltre di chiarire come il Governo intende coordinare la disciplina del decreto-legge con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 inerente alla potestà della Cassa depositi e prestiti di acquisire partecipazioni di imprese di rilevante interesse nazionale; è opportuno infatti specificare se le disposizioni recate dal citato articolo 7 siano ancora vigenti, ovvero siano da considerarsi implicitamente abrogate.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), intervenendo nel merito, registra con favore il fatto che in seno alle Commissioni riunite vi è la piena consapevolezza che la proprietà pubblica delle imprese ritenute strategiche non deve essere considerato come l'unico o il migliore strumento per assicurare il soddisfacimento degli interessi nazionali. Infatti, nel corso degli anni, si è assistito al dilagare di gravi fenomeni di corruzione e di scarsa efficienza operativa all'interno delle imprese di proprietà pubblica. A livello metodologico la discussione dei temi oggetto del decreto-legge deve partire dall'individuazione del campo e degli strumenti di intervento da parte dello Stato, tra i quali ritiene certamente possibile annoverare anche il meccanismo della *golden share*. In tale contesto esprime quindi forti riserve sulla validità del sistema previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, che attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, in termine di strategicità del settore di operati-

vità, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico e produttivo. A suo parere, infatti, tale strumento di intervento non risulta realmente funzionale alla salvaguardia delle società di interesse nazionale e rischia per contro di riproporre in maniera surrettizia l'esperienza delle aziende pubbliche, che hanno offerto risultati estremamente negativi in termini di gestione. In proposito, ricorda alcune esperienze del passato, come quella relativa al patto parasociale segreto tra le banche di interesse nazionale per acquisire una quota di controllo di Mediobanca ovvero il tentativo di fusione dell'Enimont. Ritiene doveroso richiamare anche alcuni aspetti critici della privatizzazione della Telecom, con specifico riferimento alla necessità di riportare in mano pubblica la proprietà della Sogei.

Sottolinea quindi anche la questione del rapporto tra la disciplina contenuta nel decreto-legge e la sua valutazione da parte dell'Unione europea, ribadendo in termini generali che l'obiettivo della privatizzazione degli *asset* pubblici, pienamente condivisibile in un'ottica di stampo liberale, non è tale se si limita a cedere ad altri Stati la proprietà di imprese di rilevanza strategica.

In relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea e tenendo conto degli impegni del ministro Moavero, ritiene necessario disporre una sospensione della seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea, con lo svolgimento delle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 16,50.

Il presidente MUSI dà la parola ai Relatori e al rappresentante del Governo per gli interventi di replica.

Il relatore AGOSTINI (PD) formula un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, ricordando che esso si inserisce in un quadro normativo stratificato e risalente nel tempo, dal momento che il primo intervento sulla cosiddetta *golden share* è rappresentato dal decreto-legge n. 332 del 1994, a cui hanno fatto seguito, negli anni successivi, una serie di interventi, tra cui la riforma dell'articolo 2449 del codice civile, sulle prerogative dello Stato azionista e, più di recente, l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, con il quale si è autorizzata la Cassa depositi e prestiti ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale.

Domanda, poi, al Governo chiarimenti sull'*iter* della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana ed avente ad oggetto, per l'appunto, la normativa del 1994, e chiede, altresì, delucidazioni sulla reciprocità della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, per quanto riguarda le cosiddette «scalate ostili» poste in essere da imprese straniere.

Sottolinea, quindi, come il decreto in esame introduca criteri oggettivi e trasparenti, in presenza dei quali è possibile, per il Governo, esercitare le prerogative conferitegli dal decreto.

Dopo aver osservato che, con l'articolo 3, comma 5, si permette al Governo di applicare il limite azionario massimo del 5 per cento anche alle società operanti nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici esercizi, ribadisce la valutazione positiva sul provvedimento, in quanto esso concorre a migliorare la qualità della legislazione italiana, con effetti positivi sulla competitività del sistema Paese.

Nell'auspicare che i provvedimenti attuativi del decreto siano preceduti da un confronto proficuo tra il Governo ed il Parlamento, osserva la necessità di recuperare il progetto sulla cosiddetta «Piazza finanziaria», al fine di favorire una più ampia quotazione in Borsa delle imprese di minore dimensione, dal momento che, attualmente, la capitalizzazione sul mercato finanziario nazionale è caratterizzata per lo più dalla presenza di imprese del settore bancario ovvero di imprese esercenti servizi di pubblica utilità.

Da ultimo, auspica che il disegno di legge di conversione del decreto venga approvato nella versione licenziata dalla Camera dei deputati, utilizzando lo strumento degli ordini del giorno come modalità per impegnare il Governo ad affrontare altre urgenti questioni, quale quella della proprietà pubblica della rete di telecomunicazione, affrontata in un ordine del giorno presentato dal senatore Barbolini.

Interviene in replica il senatore GENTILE (*PdL*), relatore per la 6^a Commissione, il quale dà atto al Governo di aver affrontato tempestivamente la questione sollevata dalla procedura di infrazione e di aver proposto un testo che, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rappresenta un punto di equilibrio apprezzabile e condivisibile. Da un lato, infatti, sono definiti meglio e con maggiore precisione i poteri speciali attivabili dal Governo e, da altro canto, si amplia la facoltà del Parlamento di interloquire con l'Esecutivo nella fase attuativa. Dà quindi atto ai Commissari di aver affrontato con l'approfondimento dovuto le tematiche poste dal decreto-legge: pur ritenendo legittime le osservazioni in merito al coordinamento tra il decreto-legge in esame e il decreto-legge n. 34 del 2011 esprime l'opinione che il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti previsto dal citato decreto-legge n. 34 risponde a logiche diverse e, per il contesto in cui è stato varato, ad obiettivi certamente condivisibili e con strumenti non errati. Conclude il proprio intervento auspicando una rapida conclusione dell'*iter*, anche in considerazione del limitato numero di emendamenti presentati.

Il ministro MOAVERO MILANESI, dopo aver ringraziato i Senatori delle Commissioni riunite per l'ampio ed approfondito dibattito, ricostruisce sinteticamente la normativa sulla *golden share* risalente al decreto-legge n. 332 del 1994, osservando che essa era stata concepita al fine

di permettere al Governo italiano l'utilizzo di speciali prerogative nella *governance* societaria di imprese pubbliche che venivano gradualmente collocate sul mercato: in realtà, l'unico caso concreto di applicazione della normativa avvenne in occasione della privatizzazione di Telecom Italia.

Rammenta, poi, che, nel luglio del 1997, la Commissione europea ha adottato una comunicazione interpretativa volta a chiarire quali fossero i parametri di legittimità comunitaria delle singole normative nazionali sulla *golden share*: tale iniziativa della Commissione ha poi fatto sì che la Corte di giustizia adottasse una serie di pronunce che hanno generalmente annullato alcune parti delle legislazioni nazionali, salvo il caso di una normativa belga sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Nel constatare come la revisione della normativa del 1994 trae origine anche dall'esigenza di evitare effetti disincentivanti sugli investimenti di imprese straniere, fa presente che la decisione della Commissione europea di avviare una procedura di infrazione venne presa quando il Governo Monti si era insediato da pochi giorni: in considerazione dell'impegno assunto dal presidente del Consiglio di modificare la normativa del 1994, la Commissione europea ha poi sospeso l'*iter* della procedura, evitando di depositare il ricorso alla Corte di giustizia; la stessa Commissione ha avviato un esame del decreto-legge all'attenzione del Parlamento, formulando un giudizio complessivamente positivo, pur riservandosi ulteriori approfondimenti.

Evidenzia, quindi, come il decreto adottato dal Governo punti ad inserire elementi di trasparenza, prevedibilità e valutabilità della normativa, tutelando le imprese operanti nel settore della difesa e in altre aree strategiche ed attribuendo al Governo prerogative predefinite e attivabili secondo procedure determinate: peraltro, il decreto prescinde dal requisito del carattere pubblico o privato della proprietà delle imprese, in linea con la neutralità che, sul punto, ha sempre ispirato la normativa europea.

Per quanto attiene la questione della reciprocità, fa presente che il sistema normativo dell'Unione europea non permette di bloccare gli investimenti di un'impresa di un determinato Stato membro, sul presupposto di una maggiore restrizione della rispettiva legislazione nazionale, in quanto ciò minerebbe il funzionamento del mercato unico; inoltre, occorre considerare che la libera circolazione dei capitali e degli investimenti si applica, ai sensi dei Trattati, anche ad operatori provenienti da Stati terzi rispetto all'Unione europea: per tali motivi, l'articolo 2, comma 5, ha inquadrato l'acquisizione, da parte di imprese di Stati extraeuropei, di quote di società operanti in settori strategici, all'interno della libertà di stabilimento, con la conseguente possibilità, per il Governo italiano, di attivare strumenti di blocco.

Dopo aver ricostruito analiticamente la normativa sulla *golden share* adottata nel Regno Unito, in Germania e in Francia, evidenzia come lo strumento principe per fronteggiare i disallineamenti normativi tra i diversi Stati europei non consista nell'adozione di una normativa nazionale protezionistica, bensì nell'attivazione degli strumenti previsti dai Trattati,

come i ricorsi alla Corte di giustizia, l'intervento dell'*Antitrust* ovvero il divieto di erogazione di aiuti di Stato.

Fa, poi, presente, che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, i provvedimenti di attuazione del decreto dovranno essere adottati con appositi regolamenti governativi, su cui sarà necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il che permetterà un confronto continuo tra l'Esecutivo ed il Legislativo.

Da ultimo, si sofferma sul decreto-legge n. 34 del 2011, riguardante gli investimenti della Cassa depositi e prestiti, rammentando che tale provvedimento si inquadra in una prospettiva differente dal decreto in esame, conferendo al Governo la possibilità di autorizzare la medesima Cassa depositi e prestiti ad effettuare investimenti strategici, secondo una logica squisitamente di mercato.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), dopo aver ringraziato il Ministro per la chiarezza della replica, chiede un'ulteriore puntualizzazione circa l'effetto pratico del decreto, nel caso in cui un'impresa italiana decida di acquistare un'azienda con sede in un altro Stato europeo oppure sia un'impresa straniera a voler acquisire partecipazioni in società italiane a valenza strategica.

Esprime, poi, preoccupazione circa il fatto che la vigenza del decreto-legge n. 34 del 2011 consente alla Cassa depositi e prestiti di utilizzare il risparmio postale per effettuare investimenti in una serie disparata ed eterogenea di settori produttivi, rischiando di ingenerare, nel medio-lungo periodo, effetti distorsivi sul mercato analoghi a quelli verificatisi nella storia dell'IRI, con l'effetto, peraltro, di annullare l'approccio prudentiale e trasparente giustamente seguito dal Governo per rivedere la normativa sulla *golden share*.

Il ministro MOAVERO MILANESI, integrando il proprio intervento di replica, in relazione ai quesiti rivoltigli dal presidente Baldassarri, precisa che occorre esaminare la legislazione nazionale dello Stato in cui ha sede la società straniera oggetto dell'iniziativa d'acquisto da parte di un'impresa italiana, per verificare se il tentativo di scalata corre o meno il rischio di essere neutralizzato. Più in generale, ritiene che possano esistere logiche di sistema a tutela dei comparti produttivi che riescono a preservare gli assetti societari anche al di là del semplice dettato normativo. Inoltre, anche in base a un'analisi delle scelte di investimento compiute dalle società italiane nel corso degli anni, rileva come spesso vi sia stato un atteggiamento rinunciatario rispetto alla possibilità di effettuare investimenti nelle aziende di altri Paesi, anche a causa di una conoscenza parziale dei possibili ostacoli normativi previsti dalle singole legislazioni nazionali. Rispetto al decreto-legge fa presente poi che il Ministro della difesa ne ha approvato il contenuto, ritenendolo uno strumento idoneo a salvaguardare gli interessi nazionali nell'ambito del sistema della sicurezza pubblica.

Ribadisce la non sovrapposibilità, in linea di principio, tra il provvedimento in esame e la disciplina contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, rimarcando che la Cassa depositi e prestiti, nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite, è destinata a operare in una condizione di piena parità con gli altri soggetti di mercato, senza godere di alcuna posizione di privilegio. Di conseguenza nella scalata un gruppo italiano, i soggetti interessati potranno sempre accordare preferenza all'offerta economicamente migliore. Specifica infine che tali puntualizzazioni lasciano comunque impregiudicata la possibilità di rivedere o, se ritenuto opportuno, di abrogare la disciplina contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, tenuto conto che nel corso del dibattito svolto è emersa una posizione critica abbastanza condivisa.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver nuovamente ringraziato il ministro Moavero Milanesi per la sua disponibilità, propone alle Commissioni riunite di proseguire l'esame del decreto-legge, al fine di concluderne l'*iter*, in una seduta da convocare alle ore 14 di martedì 8 maggio.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

COMMISSIONI 12^a e 14^a RIUNITE

12^a (Igiene e sanità)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 2 maggio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 14^a Commissione
BOLDI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12

*INCONTRO INFORMALE SU QUESTIONI INERENTI L'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO
DI LEGGE COMUNITARIA 2011 (DISEGNO DI LEGGE N. 3129)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 2 maggio 2012

Plenaria

380^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

indi del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – *Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo*

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – *Revisione della Costituzione*

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – *Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – *Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo*

(1114) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali*

(1218) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN. – Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri*

(1548) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale*

(1589) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CABRAS ed altri. – Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo*

(1761) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MUSSO ed altri. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(2319) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica*

(2784) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Adriana POLI BORTONE ed altri. – Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale*

(2875) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – OLIVA. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati*

(2941) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3183) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISTAROL. – Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province*

(3204) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI ed altri. – Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204 e 3252, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 873 e 3210 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 873 e 3210, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3252 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Su proposta del presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, la Commissione conviene di esaminare insieme alle altre iniziative in titolo il disegno di legge costituzionale n. 873 (Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo), d'iniziativa del senatore Pinzger e della senatrice Thaler Ausserhofer, e il disegno di legge costituzionale n. 3210 (Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento), d'iniziativa del senatore Ramponi e di altri senatori. Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, ne illustra quindi il contenuto.

Continua, quindi, la discussione sul testo unificato proposto dal relatore.

Il senatore ZANDA (*PD*), riservandosi l'analisi del testo unificato in sede di esame degli articoli e degli emendamenti, svolge alcune considerazioni di carattere generale. Ritiene che la scarsità del tempo a disposizione per l'approvazione della riforma costituzionale determini difficoltà sia nell'esame in Commissione sia successivamente nella discussione in Assemblea. Il Parlamento, per diverse ragioni, si occupa della riforma costituzionale solo a un anno dal termine della legislatura e tuttavia a tutti è chiaro che fino a quando l'ordinamento costituzionale non sarà messo in grado di funzionare, anche le questioni economiche e sociali non potranno essere affrontate con successo. Ad esempio, malgrado siano state presentate fin dall'inizio della legislatura iniziative dirette a ridurre il numero dei parlamentari, l'esame è iniziato solo di recente. Il Parlamento oggi ha l'opportunità di farsi carico dei ritardi che esso stesso ha determinato, ma se l'esame non procederà secondo il calendario che la Commissione ha condiviso a larghissima maggioranza, la legislatura in corso risulterà inutile ai fini della riforma costituzionale. È questo il motivo principale per cui egli ha espresso contrarietà alla proposta di svolgere ulteriori audizioni in Commissione, che avrebbero comportato automaticamente l'im-

possibilità di concludere l'*iter*. Vi è comunque il tempo di discutere e approvare, eventualmente migliorandolo, il testo sottoposto all'attenzione della Commissione, nella consapevolezza che il mancato rispetto dei termini avrebbe comportato l'archiviazione della riforma.

Si sofferma quindi sulla legittimità costituzionale del testo unificato. Osserva che anche se, nei momenti più critici della storia repubblicana, la validità della Costituzione ha consentito di evitare degenerazioni, tuttavia diverse disposizioni costituzionali sono rimaste inattuato, segno della debolezza del Parlamento: in particolare, la regolamentazione dei sindacati e dei partiti politici, la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, la disciplina del conflitto di interessi, il controllo dei mercati avrebbero potuto evitare al Paese una serie di difficoltà.

Sottolinea che l'articolo 138 della Costituzione è utilizzabile solo per la «revisione» della Carta fondamentale, mentre non può essere impiegato per alterarne lo spirito e l'impianto. Se il Paese avesse bisogno di profondi mutamenti, che coinvolgessero anche l'assetto costituzionale, si dovrebbe ricorrere a un'Assemblea costituente, eletta sulla base di un'apposita legge costituzionale. Ciò considerato, la riforma approvata nel 2005, a prescindere dal mancato accoglimento nel *referendum*, era viziata a suo avviso da un uso non legittimo dell'articolo 138 della Costituzione, per la vastità e la profondità dell'intervento.

Al contrario, le modifiche contenute nel testo unificato proposto dal relatore Vizzini sono in linea con l'articolo 138 della Costituzione, in quanto confermano lo spirito e l'impostazione complessiva della Carta. Segnatamente, rafforzano la rappresentanza politica, attraverso la riduzione del numero dei parlamentari e in vista di una altrettanto necessaria riforma della legge elettorale, rafforzano il Parlamento, con il superamento del bicameralismo paritario, rafforzano il Governo, in virtù dell'introduzione della cosiddetta sfiducia costruttiva e del potere di revoca dei ministri da parte del Presidente del Consiglio. Si tratta di un *corpus* unitario, compatto e organico, coerente con le altre disposizioni costituzionali.

Sottolinea quindi i motivi di necessità della riforma. Le misure dirette a contrastare la crisi finanziaria e il recepimento a livello costituzionale del principio di equilibrio di bilancio, nonché l'eventuale revisione di importanti norme dello Statuto dei lavoratori, non sarebbero sufficienti per superare le difficoltà: è necessario un ammodernamento delle regole istituzionali, da realizzare con la stessa premura. A suo avviso, dunque, l'attuale fase di crisi economica può rappresentare un'opportunità per un cambiamento dell'ordinamento istituzionale. In Parlamento e tra le forze politiche è stato rilevato ripetutamente il cattivo funzionamento delle Camere e del Governo, testimoniato da ultimo dall'affidamento del potere esecutivo a un Governo «tecnico». Tuttavia, l'aggiornamento delle istituzioni non può essere delegato e spetta esclusivamente al Parlamento. La politica, la cultura giuridica e l'opinione pubblica discutono da alcuni decenni dei temi contenuti nel testo unificato (a cominciare dal bicameralismo); nel frattempo, la mancata adozione delle riforme necessarie ha dato luogo, talvolta anche con il sostegno dottrinario, all'idea che una non me-

glio identificata Costituzione materiale o «di fatto» possa incidere perfino sulla natura parlamentare della democrazia e possa affievolire la titolarità del potere legislativo da parte del Parlamento. Il Parlamento allora è chiamato a chiarire se sia sua la competenza di una revisione della Costituzione ovvero se, a causa della sua prolungata inerzia, il vuoto debba essere riempito dalla cosiddetta «Costituzione materiale».

Infine, si augura ancora che le modifiche costituzionali siano approvate nei tempi previsti, con le correzioni necessarie e da una larga maggioranza, simile a quella che recentemente ha approvato definitivamente la revisione dell'articolo 81 della Costituzione. In sede di discussione di quella riforma, è stato osservato che l'introduzione delle modifiche costituzionali deve essere accompagnata da comportamenti coerenti. Anche il testo di riforma in esame dovrebbe essere esaminato con la stessa visione e con la stessa sensibilità politica. Infatti, quelle disposizioni non esauriscono il bisogno di revisione e di attuazione della Carta costituzionale, anche se nelle attuali condizioni politiche rappresentano nel contempo il minimo risultato che deve essere perseguito e il massimo possibile per dare prova della sensibilità delle forze politiche.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si sofferma su alcune disposizioni del testo, preannunciando emendamenti che saranno formulati tenendo conto della contingenza politica e temporale in cui si svolge il tentativo di riforma, senza rinunciare, tuttavia, a un'ispirazione ideale e lungimirante del progetto.

Pur apprezzando il lavoro svolto da chi ha cooperato alla elaborazione del testo unificato sottoposto all'attenzione della Commissione da parte del relatore, ritiene che esso non sia in grado di riavvicinare i cittadini alle istituzioni. Un coinvolgimento effettivo dell'opinione pubblica, infatti, è perseguibile o attraverso scelte dirompenti che investono gli interessi di una parte maggioritaria del popolo o attraverso il carisma di persone che propongono disegni politici alternativi o anche con nuove forme istituzionali capaci di veicolare in modo inedito la volontà popolare. Inoltre, la partecipazione dei cittadini può svolgersi o attraverso l'adesione a partiti e movimenti politici, o nell'ambito di corpi rappresentativi di interessi legittimi liberamente aggregabili ovvero in sede locale. Sulla base di tale constatazione si muove la sua proposta di revisione costituzionale (Atto Senato 1548), diretta a dividere il Parlamento in una Camera alta, cui compete la funzione di sintesi e il voto definitivo sulle questioni politiche più rilevanti, e una Camera bassa, in rappresentanza delle aggregazioni territoriali e degli interessi legittimi dei cittadini; entrambe le Camere parteciperebbero al procedimento legislativo.

La proposta tiene conto del fatto che il contesto istituzionale è caratterizzato attualmente da un Governo tecnico, che nei fatti ha commissariato la politica e che ha indicato perfino dei «supertecnici» per la risoluzione di questioni politiche particolarmente complesse. Inoltre, si assiste a una pressione progressivamente crescente delle *lobby* – che alcuni disegni di legge vorrebbero anche disciplinare – mentre, d'altro canto, il CNEL

conserva una funzione propositiva e consultiva insufficiente. Infine, le liste civiche e i partiti territoriali si moltiplicano, a livello sia locale sia nazionale, e il procedimento legislativo si limita alla presa d'atto di intese dettagliate e non modificabili tra il Governo e le parti sociali – le sole legittimate di fatto a esercitare un'influenza rilevante – spesso attraverso la questione di fiducia.

Entrando nel merito, condivide l'ipotesi di una riduzione equilibrata del numero dei parlamentari, che consente di mantenere un livello adeguato di rappresentanza degli interessi dei territori, e quella di ridurre l'età dell'elettorato passivo al Senato. Ritenendo che il bicameralismo rappresenti un valore e una risorsa e che i ritardi nella legislazione siano dovuti piuttosto alla politica – come del resto l'instabilità dei Governi – esprime riserve sulla distinzione per materia delle funzioni delle Camere; inoltre, giudica poco elegante dal punto di vista sistematico l'indicazione delle materie che residuano nell'ambito bicamerale. In proposito, in considerazione della loro rilevanza, suggerisce di includere anche la sicurezza e le Forze armate, nonché la giustizia. Si dovrebbe risolvere la questione dell'assegnazione da parte dei Presidenti delle Camere e sopprimere il termine «prevalentemente», che darebbe luogo a contenziosi e strumentalizzazioni. Il potere di richiamo, che si tradurrebbe nella proposta di emendamenti che potrebbero essere comunque respinti dalla Camera in cui si è svolta la prima lettura, non sarebbe in grado di temperare il procedimento che si configura sostanzialmente come monocamerale. Quanto al rapporto tra Governo e Parlamento non è congrua la previsione di un termine entro il quale il disegno di legge di iniziativa del Governo deve essere comunque esaminato, e con una votazione che potrebbe essere svolta «in blocco», su richiesta del Governo. Pur riconoscendo l'opportunità di un *iter* privilegiato per i provvedimenti d'iniziativa del Governo, vista anche la sussistenza di un rapporto fiduciario con la maggioranza, suscita perplessità un meccanismo che renderebbe normale la questione di fiducia. Condivide la proposta di introdurre la sfiducia costruttiva, che però dovrebbe essere accompagnata dalla precisazione che le Camere sarebbero sciolte qualora la nuova maggioranza non fosse riconducibile, almeno nella consistenza, a quella che aveva espresso la fiducia al Governo all'esito delle elezioni politiche.

Infine, sottolinea l'urgenza di una disciplina giuridica dei partiti e di sistemi di verifica parlamentare sulla rispondenza dei decreti legislativi ai criteri di delega, con procedure più cogenti di quelle attuali, per evitare eccessi e deviazioni dalle indicazioni del legislatore.

Il senatore SANNA (PD) sostiene le ragioni politiche per l'approvazione tempestiva della riforma costituzionale, cogliendo l'opportunità di un contesto in cui i partiti convergono su ipotesi funzionali al soddisfacimento non di un interesse di parte, ma del bene comune, senza avere la possibilità di prevedere i reciproci vantaggi e svantaggi. A suo avviso, sarebbe l'occasione anche per recuperare la credibilità del sistema politico e per smentire il paradosso secondo cui, in una situazione bloccata, poiché

la riforma costituzionale è questione particolarmente ardua per i partiti, il Parlamento non riesce a risolverlo, con la conseguenza di un progressivo decadimento di ruolo degli stessi partiti, fino al loro travolgimento. A suo avviso, dunque, gli attori politici dovrebbero acquisire la consapevolezza della necessità di un estremo tentativo diretto a concludere il disegno riformistico. Il risultato minimo, a suo avviso, consiste nell'approvazione delle disposizioni contenute nel testo unificato e nella contestuale, profonda revisione delle regole elettorali, anche se la definizione dell'assetto costituzionale del Parlamento rappresenta un *prius*.

Commentando il testo unificato, rileva che la proposta di ridurre il numero dei senatori riporta il Senato alla composizione del 1958, mentre la riduzione del numero dei deputati dà luogo a una Camera che, in proporzione rispetto al numero degli abitanti come rilevato nell'ultimo censimento, avrebbe 70 membri in meno rispetto a quelli della I legislatura. Si tratta di una contrazione giustificata anche dalla odierna disponibilità di strumenti efficaci di interazione e di conoscenza nel rapporto fra cittadini e parlamentari.

A suo avviso, la formulazione dell'articolo 57 della Costituzione, come risulterebbe dall'approvazione del testo unificato, dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore riflessione attenta al carattere di uguaglianza del voto. Infatti, l'indicazione per quasi tutte le Regioni di un numero minimo di 6 senatori – soprattutto nell'ipotesi prescelta di un Senato non rappresentativo delle Regioni – potrebbe dare luogo a un'inopportuna sovrarappresentazione delle Regioni con minore popolazione a scapito delle Regioni più popolose.

Nell'analizzare la proposta di distinguere i compiti delle Camere, a suo avviso occorre considerare, oltre che la rappresentatività degli interessi, la necessità di un'adeguata competitività con gli altri Paesi europei, anche in termini di tempestività delle decisioni. Pertanto, è necessario un superamento del bicameralismo paritario. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito con l'individuazione del nucleo di materie che restano nell'ambito bicamerale e di quelle per le quali l'esame dei provvedimenti inizia rispettivamente al Senato o alla Camera dei deputati, salvo il richiamo dell'altra Camera. In ogni caso, non è opportuno esplicitare dettagliatamente la distinzione per materia, se si vuole evitare di attribuire alla Corte costituzionale la giustiziabilità del procedimento legislativo; inoltre, si dovrebbe sopprimere la parola «prevalentemente», per evitare il rischio di un contenzioso costituzionale. Infine, dovrebbero essere riservate all'ambito bicamerale, o al Senato, i provvedimenti che riguardano le Regioni a Statuto speciale, richiamando espressamente gli Statuti, in modo da riconoscere il giusto rilievo al rapporto sostanzialmente pattizio che esse mantengono con lo Stato.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) conferma il giudizio negativo del suo Gruppo sulla bozza di riforma costituzionale. In particolare, la revisione dell'assetto del Parlamento che viene proposta contraddice le ipotesi di una Camera di rappresentanza degli interessi territoriali, in particolare

delle Regioni, soprattutto considerando la loro piena autonomia costituzionale e l'attribuzione di competenze legislative primarie. Inoltre, la mancata costituzione di un Senato federale, ostacola la risoluzione delle questioni legate alla formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riguardo alle competenze legislative concorrenti. A suo avviso, anche la composizione del Senato dovrebbe essere riconsiderata: sarebbe preferibile una elezione da parte dei Consigli regionali (limitata ai rispettivi componenti), per garantire un legame più stretto con quelle Assemblee legislative. Nella stessa direzione si muove la proposta di prevedere nei Regolamenti parlamentari la formazione di Gruppi in base all'appartenza territoriale.

In secondo luogo, il testo unificato prescinde dalle questioni connesse all'attuazione dell'articolo 49, in materia di regolamentazione dei partiti politici: l'Unione europea ha richiamato l'attenzione sull'inadeguatezza della disciplina attuale, con particolare riguardo al finanziamento, e ha sollecitato un intervento entro il 2014. Si tratta di un argomento all'attenzione delle forze politiche fin dall'epoca dell'Assemblea costituente, da quando Aldo Moro sottolineò l'importanza della democrazia interna dei partiti. La regione Piemonte ha approvato all'unanimità un disegno di legge (Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), che riguarda proprio tale materia.

Il PRESIDENTE avverte che la discussione proseguirà mercoledì 8 maggio in due sedute da convocare per le ore 14,30 e per le ore 20, per concludersi mercoledì 9 maggio, in una seduta da convocare per le ore 8,30. Resta fermo il termine già stabilito per la proposizione di emendamenti al testo unificato (martedì 8 maggio alle ore 18), il cui esame potrà avere inizio nella seduta pomeridiana di mercoledì 9 maggio, da convocare alle ore 14,30, per proseguire in altre sedute, anche notturne nel corso della stessa settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2259 E CONNESSI IN MATERIA DI CARTA DELLE AUTONOMIE

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti proposti dai relatori sul disegno di legge n. 2259, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 aprile. I subemendamenti sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

SUBEMENDAMENTI AI NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2259

Art. 2.

2.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, al comma 1 premettere il seguente:

«01. I Comuni sono enti dotati di autonomia statutarie e potestà regolamentare, di autonomia finanziaria di entrata e di spesa e svolgono compiti di programmazione e pianificazione delle funzioni loro attribuite».

2.1000/2

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, sostituire le lettere da: «a)» a «p)» con le seguenti:

«a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) il controllo interno;

e) la gestione finanziaria e contabile;

f) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza;

g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive;

l) le funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- m)* le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
- n)* la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- o)* l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
- p)* la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
- q)* la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
- r)* la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- s)* l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
- t)* la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;
- u)* l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- v)* l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- z)* l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
- aa)* la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale».
-

2.1000/3

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dell'amministrazione» inserire le seguenti: «e del personale.».

2.1000/4

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ivi compresi i servizi di trasporto pubblico».

2.1000/5

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 2.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale;».

2.1000/6

SALTAMARTINI

All'emendamento 2.1000, al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la promozione e il sostegno alle attività economiche e d'impresa».

2.1000/7

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 2.1000, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati, in coerenza con la programmazione quadro regionale».

2.1000/8

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 2.1000, comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;».

2.1000/9

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da esercitarsi anche in associazione con altri comuni;».

2.1000/10

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali e viabilità urbana e rurale;».

2.1000/11

MALAN

All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «circolazione stradale urbana» aggiungere la parola: «, vicinale».

2.1000/12

MALAN

All'emendamento 2.1000, al comma 1, lettera i), dopo le parole: «servizi scolastici» aggiungere le seguenti: «, compresi gli asili nido».

2.1000/13

SALTAMARTINI

All'emendamento 2.1000, al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) la promozione della cultura , la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale».

2.1000/14

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 2.1000, comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) l'attuazione di interventi relativi alla manutenzione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale;».

2.1000/15

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 2.1000, comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti stabiliti dalla normativa vigente, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 e successive modificazioni;».

2.1000/16

SALTAMARTINI

All'emendamento 2.1000, al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) il procedimento di accertamento e di devoluzione dei relativi proventi di tutti gli illeciti commessi nel territorio comunale».

2.1000/17

ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 2.1000, al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani».

2.1000/18

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 2.1000, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«p-bis) sostegno ed incentivi alle attività produttive».

2.1000/19

SALTAMARTINI

All'emendamento 2.1000, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«p-bis le funzioni in materia di toponomastica, di intitolazione degli edifici pubblici, simboli e standardi comunali».

2.1000/20

SALTAMARTINI

All'emendamento 2.1000, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«p-bis l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani».

2.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.***(Funzioni fondamentali dei comuni)*

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico;

c) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

g) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;

h) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

i) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

l) gestione dei beni e dei servizi culturali dicui il comune abbia la titolarità;

m) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

n) promozione delle garanzie di accesso ai servizi pubblici e privati;

o) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

p) tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Art. 3.**3.1000/1**

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le Province sono enti dotati di autonomia statutarie e potestà regolamentare, di autonomia finanziaria di entrata e di spesa e svolgono compiti di programmazione e pianificazione delle funzioni loro attribuite».

3.1000/2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alinea, alle parole: «sono funzioni fondamentali delle province», premettere le seguenti: «nelle more della loro soppressione».

3.1000/3

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, apportare le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1, prima della lettera a) *introdurre la seguente lettera:*

"0a) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza";

b) Alla lettera c) sostituire la parole: "programmazione" con la parola: "organizzazione";

c) Sostituire la lettera e) con le seguenti lettere:

"e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;

e-quater) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

e-quinquies) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;"».

3.1000/4

BATTAGLIA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, prima della lettera a) introdurre la seguente lettera:

«0a) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;».

Alla lettera b) sostituire la parole «programmazione» con la parola «organizzazione».

Sostituire la lettera e) con le seguenti lettere:

«e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;

e-quater) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

e-quinquies) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico-sociale;».

3.1000/5

FIRRARELLO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;».

3.1000/6

BOSCATO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, prima della lettera a) introdurre la seguente:

«0a) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;».

3.1000/7

MUSSO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) amministrazione generale, programmazione e raccolta dati, gestione finanziaria e contabile e organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;».

3.1000/8

MAURO MARIA MARINO, ANDRIA

All'emendamento 3.1000, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile, controllo e cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni;».

Conseguentemente sopprimere la lettera f).

3.1000/9

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, sostituire le lettere da: «a)» a «f)» con le seguenti:

«a) la normazione sull'organizzazione e sullo svolgimento delle funzioni spettanti in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa;

b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) la gestione finanziaria e contabile;

e) il controllo interno;

f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;

g) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;

h) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

i) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

l) nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza

in materia; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

m) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;

n) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;

o) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

p) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

r) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;

s) la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale;

t) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale».

3.1000/10

MAURO MARIA MARINO, ANDRIA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, tutela e gestione del patrimonio ittico e venatorio;».

3.1000/11

D'ALIA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa».

3.1000/12

BOSCETTO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, alla lettera b), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «organizzazione».

3.1000/13

FIRRARELLO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «organizzazione».

3.1000/14

MUSSO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «programmazione» con la parola: «organizzazione».

3.1000/15

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e viabilità extraurbana;».

3.1000/16

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, al comma 1 sopprimere la lettera e).

3.1000/17

MUSO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

- «e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
 - e-bis)* la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
 - e-ter)* l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;
 - e-quater)* la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;».
-

3.1000/18

ANDRIA, BOSONE

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

- «e) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;
 - e-bis)* la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
 - e-ter)* l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».
-

3.1000/19

ANDRIA, BOSONE

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

- «e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
 - e-bis)* la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
 - e-ter)* l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».
-

3.1000/20

FIRRARELLO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

- «e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
 - e-bis)* la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
 - e-ter)* l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».
-

3.1000/21

ANDRIA, BOSONE

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

- «e) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
 - e-bis)* l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».
-

3.1000/22

BOSCETTO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

- «e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;».
-

3.1000/23

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1000, al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

- «e) servizi del mercato del lavoro e della formazione professionale;».
-

3.1000/24

BOSCETTO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;».

3.1000/25

BOSCETTO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;».

3.1000/26

BOSCETTO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;».

3.1000/27

BOSCETTO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale;».

3.1000/28

BASTICO

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;».

3.1000/29

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, comprese le politiche per l'impiego e la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sul territorio».

3.1000/30

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, comprese le politiche per l'impiego».

3.1000/31

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 3.1000, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) programmazione e coordinamento della formazione professionale».

3.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.***(Funzioni fondamentali delle province)*

1. Sono funzioni fondamentali delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

a) tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio;

b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale e regionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia;

c) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

e) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambito dei piani nazionali e regionali;

f) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.».

Art. 4.**4.1000/1**

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 4.1000, al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale».

4.1000/2

ADAMO, VITALI, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Fatto salvo quanto espressamente disposto dalla legge, alle città metropolitane si applicano le norme dell'ordinamento dei comuni».

4.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Funzioni fondamentali e istituzione delle città metropolitane)

1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) funzioni delle province di cui all'articolo 3;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- d) mobilità e viabilità metropolitane;
- e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- g) funzioni comunali loro eventualmente attribuite dagli Statuti delle stesse città metropolitane.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Per l'istituzione delle città metropolitane si applica l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42. All'articolo 1, comma 1, lettera f), le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite con le seguenti: "settantadue mesi".»

4.0.1000/1

CUTRUFO, D'UBALDO

All'emendamento 4.0.1000, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo. Per le città metropolitane con un numero di abitanti superiore ai 2 milioni, il numero dei consiglieri è fissato in sessanta.

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, le parole: "quarantotto consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "un numero di consiglieri per cui è prorogata la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vigente alla data del 31 dicembre 2009". Il comma 3, dell'articolo 7, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato».

4.0.1000/2

VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole «n. 267» inserire le seguenti parole «e sono composti dallo stesso numero di membri previsti per il rispettivo comune capoluogo di provincia di cui all'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

4.0.1000/3

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 4.0.1000, al comma 2 sopprimere le seguenti parole «, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo» e sopprimere il comma 4.

4.0.1000/4

BATTAGLIA

All'emendamento 4.0.1000, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo» e sopprimere il comma 4.

4.0.1000/5

MUSSO

All'emendamento 4.0.1000, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo».

4.0.1000/6

BOSCETTO

All'emendamento 4.0.1000, al comma 2, sopprimere le parole: «, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo».

4.0.1000/7

FIRRARELLO

All'emendamento 4.0.1000, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo».

4.0.1000/12

BONFRISCO, CARLONI, CARLINO

All'emendamento 4.0.1000 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e assicurando il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, ai sensi delle disposizioni del testo unico, come integrato dalla presente legge.»;

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quella tra uomini e donne»;

c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici";

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: "«nominano" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,";

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.";

2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza";

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi";

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due pre-

ferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.".

4-ter. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"In ciascun gruppo di candidati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità.".

4-quater. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: "nomina," sono inserite le seguenti: "nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con le seguenti parole: «Disposizioni concernenti gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane, nonché la parità di accesso degli uomini e delle donne alle cariche elettive e agli organi degli enti locali».

4.0.1000/8

MUSSO

All'emendamento 4.0.1000 sopprimere il comma 4.

4.0.1000/9

FIRRARELLO

All'emendamento 4.0.1000 sopprimere il comma 4.

4.0.1000/10

BOSCETTO

All'emendamento 4.0.1000 sopprimere il comma 4.

4.0.1000/11

VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

All'emendamento 4.0.1000, al comma 4, sostituire le parole da: «Lo statuto» fino a: «prevedere» con le parole: «Lo statuto della città metropolitana e la proposta di statuto di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, possono prevedere, in alternativa al sistema di cui al comma 2,».

4.0.1000

BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Organi e sistema elettorale delle città metropolitane)

1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

2. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto.

4. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma 3, può prevedere che il sindaco metropolitano sia il sindaco del comune capoluogo, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili.».

Art. 5.**5.1000/1**

D'ALIA

All'emendamento 5.1000, sostituire il primo periodo con i seguenti:
«Le regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, possono attribuire per legge l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 ai comuni che compongono la provincia, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata". Il Governo, in presenza della legge di cui al primo periodo del presente comma, conferisce, d'intesa con la regione e sentito il Consiglio delle autonomie locali, le funzioni esercitate dalle relative province, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, ai comuni, affinché siano esercitate nelle forme obbligatoriamente associate di cui all'articolo 8».

Conseguentemente, all'emendamento 9.1000, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) conferire alle province esclusivamente funzioni di area vasta, salva l'esclusione anche di tale conferimento laddove si applichi l'articolo 5,».

Conseguentemente, all'emendamento 12.1000, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) conferiscono alle province, in particolare, esclusivamente funzioni di area vasta, salva l'esclusione anche di tale conferimento laddove si applichi l'articolo 5;».

5.1000/2

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 5.1000, al comma 1, sostituire le parole: «possono attribuire l'esercizio delle stesse al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia,», *con le seguenti:* «possono attribuire le stesse alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia,».

5.1000/3

INCOSTANTE

All'emendamento 5.1000, al comma 1, dopo le parole: «l'esercizio delle stesse», inserire le seguenti: «alla provincia, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce al comune, o».

5.1000/4

INCOSTANTE

All'emendamento 5.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Se la legge regionale lo prevede, previo accordo con gli enti interessati, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge, può essere affidato ad unioni di comuni o ad altre forme associative disciplinate dalla legge regionale e costituite nel territorio provinciale, che le esercitano limitatamente al territorio dei comuni associati».

5.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire l'esercizio delle stesse al comune, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata». Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art. 6.

6.1000/1

INCOSTANTE

All'emendamento 6.1000, sopprimere la lettera a).

6.1000/2

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 6.1000, sopprimere la lettera a).

6.1000

BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 1;*
 - b) al comma 2, sostituire la parola: "valorizzando" con la seguente: "favorendo".*
-

Art. 7.

7.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 7.1000, apportare le seguenti modifiche:

«*a) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni».

7.1000/2

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono escluse dalle norme di cui al comma 1 le funzioni inerenti i servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 2 della presente legge».

7.1000/3

SANNA

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente».

7.1000/4

D'ALÌ

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente».

7.1000/5

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono escluse dalle norme di cui al comma 1 le funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali di erogazione delle relative prestazioni ai cittadini di cui all'articolo 2 della presente legge».

7.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Disposizioni di salvaguardia)

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le funzioni amministrative conferite ai comuni, alle province e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 9 e 11 non possono essere:

a) attribuite ad enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali;

b) esercitate da enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 e di quelle conferite in attuazione degli articoli 9 e 11, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.».

Art. 8.**8.1000/1**

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 8.1000 sostituire i commi da: «2» a: «11» con i seguenti:

«2. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere da: a) a: f), che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa degli stessi, possono essere esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma associata mediante la costituzione di un'unione di comuni.

3. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u), v), z) e aa) sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri comuni. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. Le funzioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. Le province possono esercitare una o più funzioni di cui all'articolo 3 in forma associata.

6. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da: g) ad aa), della presente legge, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico". Ogni comune può fare parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

8. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni associati.

3. Lo statuto prevede il presidente dell'unione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei comuni associati, e prevede che la Giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati e che il consiglio sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze";

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

8.1000/2

INCOSTANTE

All'emendamento 8.1000 al comma 2, sostituire le parole: «Ai fini della competenza statale in materia» con le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi regionali», e sopprimere la parola: «esclusivamente».

8.1000/3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 8.1000 sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Al-

l'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

3-bis. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 3 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3-ter. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 9, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto prevede altresì la riduzione del numero dei componenti degli organi e delle relative indennità per i Comuni compresi nell'unione.».

8.1000/4

LEGNINI

All'emendamento 8.1000, al comma 3 sopprimere le lettere: «a), b),» e sostituire le lettere: «n), o)» con le seguenti: «p), q), r), s)».

8.1000/5

MALAN

All'emendamento 8.1000 al comma 3, dopo le parole: «m), n), o)», aggiungere le seguenti: «i cui costi risultino superiori ai fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, dopo le parole: «dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale», aggiungere le seguenti: «i cui costi risultino superiori ai fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

8.1000/6

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 8.1000, comma 3, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «20.000 abitanti ad eccezione delle forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituita da almeno dodici comuni.».

8.1000/7

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 8.1000, al comma 5, dopo le parole: «La regione» inserire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

8.1000/8

SANNA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 8.1000 al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «entro il termine indicato dalla stessa normativa» aggiungere le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

8.1000/9

BASTICO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 8.1000, al comma 7 sostituire le parole: «10.000» con la seguente: «5000», e sopprimere la parola: «maggior».

8.1000/10

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 8.1000, comma 7, sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «20.000 abitanti».

8.1000/11

MALAN

All'emendamento 8.1000 al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Detto limite può essere derogato qualora non possa essere raggiunto da comuni collegati da strade carrozzabili che non passino per altri comuni, ovvero per unioni di comuni di superficie complessivamente superiore a 100 chilometri quadrati in cui la distanza stradale fra i centri dei due comuni più distanti superi i 25 chilometri».

8.1000/12

INCOSTANTE

All'emendamento 8.1000, al comma 8, sostituire le parole: «Conferenza Stato-città e autonomie locali» con le parole: «Conferenza unificata».

8.1000/13

MALAN

All'emendamento 8.1000 al comma 8 aggiungere il seguente periodo: «Si intendono aver comunque raggiunto gli obiettivi periodo precedente i comuni che abbiano costi inferiori ai fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

8.1000/14

INCOSTANTE

All'emendamento 8.1000, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Fermi restando i principi del seguente articolo, alla disciplina delle unioni provvede la legge regionale.».

8.1000/15

LEGNINI

All'emendamento 8.1000, al comma 9, capoverso «1.» dopo le parole: «in favore dei territori montani.» inserire le seguenti: «Con legge regionale da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede allo scioglimento delle comunità montane, regolando le modalità di liquidazione degli enti, nonché il trasferimento all'unione dei comuni montani, ovvero ad altri enti del personale dipendente; con la medesima legge si provvede altresì al trasferimento all'unione o ai comuni montani, sulla base delle attribuzioni delle rispettive funzioni, dei rapporti giuridici, dei beni mobili ed immobili e dei mutui contratti.».

8.1000/16

VITALI

All'emendamento 8.1000, al comma 9, al capoverso «3.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati da amministratori in carica dei comuni associati. Ad essi è attribuito un trattamento economico pari a quello spettante agli organi dei comuni di pari dimensione, che assorbe ogni indennità, gettone o emolumento comunque denominato loro spettante nei rispettivi comuni associati.».

8.1000/17

INCOSTANTE

All'emendamento 8.1000, al comma 9, al capoverso «3.», sopprimere le parole da: «e la giunta tra i componenti» fino alla fine del comma 3.

8.1000/18

BASTICO, VITALI

All'emendamento 8.1000, al comma 9, alla fine del capoverso «4.», dopo le parole: «e all'organizzazione.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico.».

8.1000/19

MALAN

All'emendamento 8.1000, al comma 9, dopo il capoverso «5.», aggiungere il seguente:

«5-bis. Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa».

8.1000/20

BATTAGLIA

All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/21

MUSSO

All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/22

FIRRARELLO

All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/23

BOSCETTO

All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/24

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 8.1000, sopprimere il comma 10.

8.1000/25

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle province».

8.1000/26

BATTAGLIA

All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province».

8.1000/27

MUSSO

All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province».

8.1000/28

BOSCETTO

All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province».

8.1000/29

FIRRARELLO

All'emendamento 8.1000, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le funzioni di cui all'articolo 3 possono essere esercitate in forma associata da parte delle altre province».

8.1000/30

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da «con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, e nelle zone prevalentemente montane con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti,» con le parole «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/31

FIRRARELLO

All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da: «300.000 abitanti» sino a: «200.000 abitanti,» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/32

BOSCETTO

All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da: «con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, e nelle zone prevalentemente montane con popolazione inferiore a 200.000 abitanti,» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/33

BATTAGLIA

All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da: «con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, 200.000 abitanti,» con le parole: «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/34

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «200.000 abitanti» e: «200.000 abitanti,» con le parole: «150.000 abitanti».

8.1000/35

MUSO

All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole da: «con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, fino a 200.000 abitanti,» con le seguenti: «con popolazione inferiore a 200.000 abitanti».

8.1000/36

ZANETTA

All'emendamento 8.1000, al comma 10, sostituire le parole: «200.000», con le seguenti: «150.000».

8.1000/37

VITALI

All'emendamento 8.1000, al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «A queste nuove dimensioni territoriali corrisponderanno, quali unita minime, le prefetture, gli uffici territoriali di governo, e ogni altra amministrazione periferica dello Stato così come disciplinato dall'articolo 15 della presente legge».

8.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 8.***(Modalità di esercizio delle funzioni fondamentali)*

1. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

2. Ai fini della competenza statale in materia, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico».

3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), d), e), f), g), h), i), m), n), o)*, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti qualora appartengano o siano appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, mediante unione di comuni o convenzione. Le funzioni di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni.

4. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa.

5. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni di cui al comma 2, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal medesimo comma 2. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

6. Per le unioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", come modificato dal successivo comma 8.

7. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso maggior limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali.

8. Le convenzioni di cui al comma 2 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del testo unico. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

9. L'articolo 32 del testo unico è sostituito dal seguente:

"1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza ri-

chieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6."

10. Le province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, e nelle zone prevalentemente montane con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, esercitano obbligatoriamente in forma associata tramite convenzione con una o più province limitrofe della medesima Regione e anche se di popolazione superiore le funzioni di cui all'articolo 3. Le medesime funzioni possono essere esercitate in forma associata anche da parte delle altre province.

11. La regione, d'intesa con il Governo e sentito il Consiglio delle autonomie locali, delimita con propria legge le dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni provinciali, individuando, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni da esercitare in forma obbligatoriamente associata.».

Art. 9.

9.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 9.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «18 mesi» *con le seguenti:* «nove mesi»;

c) *al comma 2, sostituire le lettere da a) a f) con le seguenti:*

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera a), sono di competenza del comune;

c) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

d) indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché disciplinare le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;

e) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;

d) *al comma 4, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».*

9.1000/2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 9.1000, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;».

9.1000/3

FANTETTI

All'emendamento 9.1000, al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

9.1000/4

MONGIELLO

All'emendamento 9.1000, al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

9.1000/5

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 9.1000, al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

9.1000/6

SANGALLI

All'emendamento 9.1000, al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

9.1000/7

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle competenti Commissioni con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna competente Commissione. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».

9.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 9.***(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato)*

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciottomesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, per gli affari regionali, turismo e sport, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

a) l'individuazione e il trasferimento delle restanti funzioni amministrative esercitate, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, dallo Stato o da enti pubblici nazionali che sono attribuite, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, a comuni, province, città metropolitane e regioni;

b) l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di economicità, omogeneità, complementarietà e organicità;

c) l'individuazione delle funzioni che rimangono attribuite allo Stato.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferire, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, al livello diverso da quello comunale soltanto le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, anche in considerazione del numero degli abitanti e della natura montana o isolana dell'ente;

b) conferire alle province esclusivamente funzioni di area vasta;

c) prevedere che tutte le funzioni amministrative residuali, non conferite ai sensi della lettera a), siano di competenza del comune;

d) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

e) indicare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita a un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, la data di decorrenza del loro esercizio nonché disciplinare le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro esercizio; qualora si tratti di funzioni già esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; per le funzioni già esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati; in ogni caso, i provvedimenti di attuazione della disciplina transitoria sono corredati della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite;

f) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla

data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa nel termine di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive.

5. In relazione ai contenuti dei decreti legislativi di cui al presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato si provvede, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni. I decreti di cui al secondo periodo si conformano ai principi di cui al comma 2 del presente articolo e al medesimo principio previsto per le amministrazioni statali relativamente alla riduzione delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale trasferito, nonché dei criteri di semplificazione, adeguatezza, riduzione della spesa, eliminazione di duplicazioni di funzioni rispetto alle regioni e agli enti locali ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.».

Art. 11.

11.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 11.1000, apportare le seguenti modifiche:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle

Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disegni di legge per l'individuazione e per il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonchè al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

11.1000/2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 11.1000, comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

11.1000/3

INCOSTANTE

All'emendamento 11.1000, al comma 2 sopprimere le parole: «i comuni, le province e».

11.1000

BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Funzioni esercitate dallo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su pro-

posta del Ministro dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport, di concerto con il Ministro dell'interno e gli altri ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione e il trasferimento delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per gli affari regionali, turismo e sport, sentiti i Ministri competenti per materia, si provvede alla determinazione, al trasferimento e alla ripartizione tra i comuni, le province e le regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.».

Art. 12.

12.1000/1

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 12.1000, comma 3, alinea, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «entro lo stesso termine previsto al comma 1 e».

12.1000/2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 12.1000, comma 1, alinea, dopo la parola: «stipulati» inserire le seguenti: «in conformità ai propri statuti».

12.1000/3

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 12.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi»;

b) al comma 1, alla fine del periodo dopo le parole: «di esercizio» aggiungere le seguenti: «e sopprimono e accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni conferite ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.»;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

d) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b) e c), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

3-bis. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 3, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3-ter. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, e garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e per il funzionamento degli organi della rappresentanza politica.».

12.1000/4

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 12.1000, comma 3, sopprimere la lettera b).

12.1000/5

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 12.1000, comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge».

12.1000/6

INCOSTANTE

*All'emendamento 12.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:**«4-bis. Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge, disciplina le ulteriori forme e le modalità dell'associazionismo comunale e le modalità di associazionismo provinciale secondo quanto previsto dal comma 10 del riscritto articolo 32 del testo unico in base al comma 9 dell'articolo 8 della presente legge».*

12.1000/7

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 12.1000, rubrica, sopprimere la parola: «regionale».

12.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 12.***(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

3. Le regioni, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

d) conferiscono alle province, in particolare, esclusivamente funzioni di area vasta;

e) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento da parte delle Regioni delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo

finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

Art. 13.

13.1000

BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

nell'alinea, sostituire le parole: "per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa" con le seguenti: "per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la pubblica amministrazione e la semplificazione";

alla lettera b), sopprimere le parole: "definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

alla lettera d), dopo le parole: "che vengono o restano abrogate," inserire le seguenti: "anche per obsolescenza,".

Art. 14.

14.1000

BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Al comma 1, sostituire le parole: "per i rapporti con le Regioni" con le seguenti: "per gli affari regionali, il turismo e lo sport" e le parole: "per la semplificazione normativa" con le seguenti: "per la pubblica amministrazione e la semplificazione".

Art. 15.

15.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 15.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo)»;

b) sopprimere i commi da 1,2, 3;

c) al comma 4) sostituire le parole da: «400,» alla fine del comma, con le seguenti: «al riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;

e) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza e delle prefetture uffici territoriali del Governo. Soppressione, a decorrere dalla razionalizzazione delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo non rispondenti ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione;

f) titolarità in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici;

g) accorpamento nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'ufficio medesimo;

h) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

i) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;

l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro

un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;

n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche».

d) *Sopprimere i commi 5 e 6.*

15.1000/2

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 15.1000 al comma 4, sostituire le parole: «con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si provvede» con le parole: «Con uno o più decreti legislativi, il Governo provvede».

Conseguentemente, alla fine del comma dicasi: «secondo i seguenti principi e criteri».

Conseguentemente, al comma 7, le parole: «Il regolamento di cui al comma 4 è adottato» sono sostituite dalle parole: «I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati».

15.1000/3

SANNA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, VITALI

All'emendamento 15.1000, al comma 4, dopo le parole: «n. 400» inserire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

15.1000/4

ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

All'emendamento 15.1000, al comma 4, lettera c) sopprimere le parole da: «e la garanzia dei livelli essenziali» fino alla fine della lettera.

15.1000/5

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 15.1000 sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia, della difesa e a quelle altre che i decreti legislativi escludano dal riordino in relazione al perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

15.1000/6

SANGALLI

All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese sono sul territorio svolte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Camere di commercio».

15.1000/7

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente

«8-bis Le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese sono sul territorio svolte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Camere di commercio».

15.1000/8

MONGIELLO

All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese sono sul territorio svolte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Camere di commercio».

15.1000/9

FANTETTI

All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese sono sul territorio svolte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle Camere di Commercio».

15.1000/10

SANGALLI

All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatte salve altresì, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

15.1000/11

MONGIELLO

All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatte salve altresì, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

15.1000/12

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatte salve altresì, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

15.1000/13

FANTETTI

All'emendamento 15.1000 dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatte salve altresì, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, le attribuzioni degli enti di autonomia funzionale».

15.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio)

1. Le funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Fino al completamento del processo di trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla presente legge, le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato che devono essere conferite a regioni ed enti locali sono esercitate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dal personale delle amministrazioni competenti, secondo modalità da fissare sulla base di specifici accordi tra le Amministrazioni interessate.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere e agevolare l'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del governo, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti principi generali regolatori della materia:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) mantenimento in capo agli uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;

c) razionalizzazione, anche in attuazione della legge costituzionale di modifica dell'ordinamento delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale ovvero quella risultante da associazione di province quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;

e) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo;

f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali del Governo, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;

h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefet-

tura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

i) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine;

l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera *m)*;

m) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 16.**16.1000**BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Al comma 2, sostituire le parole: "dal 1° gennaio 2010" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" e le parole: "articolo 2, comma 187" con le seguenti: "articolo 2, commi 187 e 188".

Art. 18.**18.1000**BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Al comma 1, sostituire la parola: "trecentosessantacinquesimo" con la seguente: "sessantesimo".

18.2000/1

LEGNINI

All'emendamento 18.2000, al comma 4, sostituire le parole: «che al 1° gennaio 2010», con le seguenti: «diversi da quelli costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, che al 1° gennaio 2012» e dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere, in fine, le seguenti: «o in attuazione di specifiche disposizioni di legge statale o regionale».

18.2000/2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI

All'emendamento 18.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati "consorzi SIM", sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi SIM soppressi ai sensi del primo periodo sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione

di opere e di interventi. Il sovracanoone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi SIM, disposta ai sensi del primo periodo, risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi SIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

18.2000/3

FOSSON

All'emendamento 18.2000, al comma 4, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e quelli non istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

18.2000/4

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI

All'emendamento 18.2000, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e quelli non istituiti ai sensi decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

18.2000/5

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI

All'emendamento 18.2000, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «sono altresì esclusi i BIM in quanto gestiscono servizi.».

18.2000/6

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI

All'emendamento 18.2000, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «sono altresì esclusi i Consorzi BIM in quanto non derivanti dalla finanza pubblica.».

18.2000/7

ZANETTA, SANTINI

All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono altresì esclusi i Consorzi BIM in quanto non dipendenti dalla finanza pubblica».

18.2000/8

FOSSON

All'emendamento 18.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i BIM in quanto gestiscono servizi».

18.2000/9

FOSSON

All'emendamento 18.2000, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i Consorzi BIM in quanto non derivanti dalla finanza pubblica».

18.2000/10

RUSCONI, ADAMO

All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Sono altresì esclusi i BIM in quanto gestiscono servizi».

18.2000/11

SANTINI, ZANETTA, CARRARA

All'emendamento 18.2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani in quanto gestiscono servizi».

18.2000/12

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 18.2000, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «sono altresì esclusi i bacini imbriferi montani».

18.2000/13

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 18.2000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Si intendono consorzi che gestiscono servizi i bacini imbriferi montani».

18.2000/14

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 18.2000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Si intendono consorzi di gestione i bacini imbriferi montani».

18.2000/15

VITALI, BASTICO, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 18.2000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La legge regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa consultazione nelle forme regolate dalle singole regioni, provvede all'armonizzazione e alla riqualificazione dei consorzi di bacino imbrifero montano in strumenti tecnici e operativi di una o più unioni di comuni montani, in relazione alla dimensione del bacino imbrifero montano».

18.2000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni.»

18.0.1000/1

VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA

All'emendamento 18.0.1000, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare l'ottimale coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono contestualmente ai trasferimenti ed ai conferimenti previsti dalla presente legge e nel contesto di una organica razionalizzazione della allocazione delle funzioni, una soppressione ed all'accorpamento degli enti, agenzie, società e organismi, comunque denominati, non necessari all'adempimento delle funzioni ad essi riservate in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. La Conferenza unificata provvede ad una complessiva ricognizione degli enti, agenzie, società, organismi, comunque denominati, statali, regionali o di enti locali, operanti negli ambiti di materie in cui si svolgono le funzioni fondamentali e le funzioni conferite a comuni, province e città metropolitane.

3. Stato, regioni ed enti locali concorrono alla razionalizzazione amministrativa ed alla eliminazione delle sovrapposizioni di funzioni e strutture sulla base del principio di leale collaborazione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della ricognizione di cui al comma 2, un accordo concluso in sede di Conferenza unificata provvede ad individuare i criteri per l'attuazione del comma 1».

18.0.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Soppressione di enti intermedi e strumentali)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le funzioni statali sono riallocate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data dell'accordo di cui al presente comma.».

Art. 019.**019.1000/1**

PARDI, BELISARIO

All'emendamento 019.1000, lettera b), sostituire le parole: «il sindaco e il presidente della provincia» con le seguenti: «il sindaco, il presidente della provincia o un terzo dei consiglieri nelle rispettive assemblee».

019.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori**All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 019.***(Integrazione dell'articolo 38 del testo unico)*

1. All'articolo 38 del testo unico, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento contiene le disposizioni dirette a garantire che:

a) il presidente del consiglio disponga dei poteri occorrenti per regolare l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni;

b) il sindaco e il presidente della provincia possano chiedere che una proposta o deliberazione, anche parziale, sia votata con priorità sulle altre."».

019.2000BIANCO, PASTORE, *Relatori**All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 019.***(Modifica degli articoli 39 e 40 del testo unico)*

1. Al comma 3 dell'articolo 39 del testo unico, le parole: "inferiore ai" sono sostituite con le seguenti: "fino a".

2. Al comma 5 dell'articolo 40 del testo unico, le parole: "inferiore ai" sono sostituite con le seguenti: "fino a".».

019.3000/1

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 019.3000, al comma 1, sostituire la parola: «5.000» con: «1.000».

019.3000/2

PARDI, BELISARIO

All'emendamento 019.3000, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «1.000 abitanti».

019.3000/3

ADAMO, BASTICO

All'emendamento 019.3000, al comma 1, sostituire la parola: «5.000» con la parola: «1.000».

019.3000/4

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 019.3000, al comma 1, sostituire la parola: «5.000» con: «3.000».

019.3000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Limite di mandato per i sindaci di piccoli comuni)

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per chi ha ricoperto la carica di sindaco di comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il divieto di cui al precedente periodo si applica allo scadere del terzo mandato consecutivo."».

019.4000BIANCO, PASTORE, *Relatori**All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 019.***(Composizione delle giunte)*

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico, dopo le parole: "consiglieri comunali e provinciali," è inserita la seguente: "non".

2. La disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, come modificata dal comma 1 del presente articolo, si applica agli organi costituiti a seguito delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.».

019.5000/1

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

*All'emendamento 019.5000, sopprimere il comma 1.***019.5000/2**

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

*All'emendamento 019.5000, sopprimere il comma 2.***019.5000/3**

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

*All'emendamento 019.5000, sopprimere il comma 3.***019.5000/4**

MORRA

All'emendamento 019.5000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le cause di illeggibilità di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo dell'organo comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la causa di ineleggibilità sia sopravvenuta rispetto alla elezione a parlamentare.».

019.5000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Norme di semplificazione per la presentazione delle candidature)

1. All'articolo 18-*bis* della legge 25 marzo 1993 n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo nel consiglio comunale ovvero al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo, ovvero nei consigli regionali di almeno cinque regioni ovvero nel Consiglio regionale della regione di appartenenza del comune."

2. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951 n. 122, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo nel consiglio provinciale o nel consiglio del comune capoluogo della provincia ovvero al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo, ovvero nei consigli regionali di almeno cinque regioni ovvero nel Consiglio regionale della regione di appartenenza della provincia."

3. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli

assessori comunali e provinciali muniti di apposita delega, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia."».

019.6000/1

CALDEROLI, DIVINA, VACCARI, VALLARDI

All'emendamento 019.6000, al comma 2 sopprimere lettera a).

019.6000/2

MAURO MARIA MARINO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, SANNA, VITALI

All'emendamento 019.6000, al comma 2, sopprimere la lettera c).

019.6000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Difensore civico)

1. All'articolo 11 del testo unico, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Lo statuto provinciale prevede l'istituzione di un difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, prevedendo che esso, eletto dal Consiglio provinciale, possa stipulare convenzioni con i singoli comuni della provincia, per i quali eserciterà le funzioni di difesa civica; in tal caso assume la denominazione di difensore civico territoriale.

3. Il difensore civico provinciale svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127."

2. All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole da: "quando le deliberazioni" a: "personale";

b) al comma 2, le parole: "dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito," sono soppresse e le parole: "comunale o provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "provinciale, territoriale ovvero da quello regionale";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di delibere esecutive, di vizi insanabili o della presenza di pericolo di danno grave e irreparabile i consiglieri comunali ricorrenti possono chiedere al difensore civico di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere un provvedimento sospensivo degli effetti del provvedimento, con oneri a carico del soccombente."».

19.1000

BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) alla lettera a), le parole: "criteri generali" sono sostituite dalle seguenti: "criteri direttivi".».

19.2000

BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 48, comma 3, del testo unico, le parole: "criteri generali" sono sostituite dalle seguenti: "criteri direttivi".»

Art. 23.**23.0.1000/1**

FOSSON

All'emendamento 23.0.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «Valle d'Aosta».

23.0.1000/2

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

All'emendamento 23.0.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «Trentino Alto Adige».

23.0.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali)

1. Al comma 1 dell'articolo 98 del testo unico le parole: "in sezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque sezioni pluriregionali: Nord-occidentale (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte); Nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centrale (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); Isole (Sardegna, Sicilia)".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 del testo unico è inserito il seguente: "1-bis. L'albo nazionale, articolato in sezioni pluriregionali ai sensi del comma 1, è tenuto da un unico consiglio di amministrazione nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un Presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente."».

23.0.2000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Adeguamento della normativa sulla SSPAL alle disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010)

1. L'articolo 104 del testo unico è sostituito dal seguente: "104. (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di seguito Scuola, svolge le funzioni relative alla formazione degli amministratori, dei segretari, dei dirigenti e del personale degli enti locali ed è ente pubblico di natura associativa con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

2. La Scuola ha autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed opera secondo le norme previste per gli enti locali, in quanto compatibili.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola."».

Art. 25.**25.1000**BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 234 del testo unico, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La qualificazione professionale di cui all'articolo 16, comma 25, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deriva dall'acquisizione di crediti formativi conseguiti con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti."».

Art. 26.

26.1000/1

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo le parole «commi 14» aggiungere le seguenti: «,15».

26.1000/2

FIRRARELLO

All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo il numero «14» aggiungere il seguente: «, 15».

26.1000/3

BATTAGLIA

All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo le parole «commi 14» aggiungere la seguente: «, 15».

26.1000/4

MUSSO

All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo le parole «commi 14» aggiungere le seguenti parole: « 15».

26.1000/5

BOSCETTO

All'emendamento 26.1000, al comma 3-ter, dopo le parole «commi 14» aggiungere la seguente: «, 15».

26.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori*

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Sono abrogati i commi 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3-ter. Sono abrogati i commi 14, 18, 19 e 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Art. 27.**27.1000/1**

MOLINARI, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. - (*Forma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano*). – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

27.1000/2

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

27.1000/3

SANNA, VITALI

All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. I principi della presente legge costituiscono principi generali dell'ordinamento agli effetti degli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

27.1000/4

CALDEROLI, DIVINA

All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricompresi in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

27.1000/5

FOSSON

All'emendamento 27.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

27.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori**Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 27.***(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.».

27.0.1000/1

SANNA, ADAMO, BASTICO, VITALI

All'emendamento 27.0.1000, sostituire il comma 2 con in seguente:

«2. Qualora, entro i termini previsti dalla presente legge, le regioni e gli enti locali non abbiano provveduto all'adozione dei provvedimenti di loro competenza si procederà secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.».

27.0.1000BIANCO, PASTORE, *Relatori**Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Entrata in vigore e norma transitoria)*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

2. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti, ovvero non abbiano adempiuto a quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge, il Ministro dell'interno nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.».

Sottocommissione per i pareri

198^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 11,30.

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Parere alla 11^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnala che si tratta di riformulazioni di emendamenti già esaminati con esito positivo e propone di esprimere un nuovo parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,35.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 maggio 2012

Plenaria**689^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo e Ceriani.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva formulato, sul testo approvato dal Governo, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla fine dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), di un'esplicita previsione sulla gratuità della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio. Tale condizione risulta recepita nell'emendamento dei Relatori 1.200 (testo 2) approvato dalla Commissione di merito. Per quanto riguarda l'emendamento 1.20, già in occasione del parere alla 10^a Commissione, era stata espressa una valutazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Ribadisce, poi, il parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, già formulato sulle proposte

1.62, 1.97, 1.98 e 1.99. Analoga valutazione riguarda il nuovo emendamento 1.405, di contenuto analogo alla proposta 1.99. Ritiene, altresì, che occorre valutare la portata normativa e finanziaria dell'emendamento 1.406. Risulta necessario valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.400. L'emendamento 1.0.401 appare suscettibile di comportare maggiori oneri, con particolare riferimento al comma 4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rileva che l'emendamento 1.406 risulta virtuoso dal punto di vista finanziario, mentre reputa opportuno esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.400, in quanto un esame ponderato di tale proposta richiederebbe l'acquisizione della relazione tecnica.

Pertanto, il RELATORE, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 1.62, 1.97, 1.98, 1.99, 1.405, 1.0.400 e 1.0.401.

Sull'emendamento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte, poi, che la seduta della Commissione proseguirà nel pomeriggio, al termine dell'Assemblea, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 3249, sulla riforma del mercato del lavoro.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 18.

(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

(Parere all'11^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo, contenente una serie di presupposti, osservazioni e condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CERIANI consegna una nota in cui si avanza la richiesta di espungere le osservazioni riguardanti il comma 13 dell'articolo 29 – che estende ai soci delle cooperative le disposizioni in materia di assicurazione sociale per l'impiego – e il comma 3 dell'articolo 54 – che parrebbe ampliare la platea dei soggetti beneficiari della Cassa integrazione guadagni straordinaria – rilevando che su tali disposizioni la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito i chiarimenti necessari.

Il senatore AGOSTINI (PD) propone di mantenere l'osservazione relativa al comma 13 dell'articolo 29, suggerendo una semplice modifica di carattere formale, nel senso di precisare che la relazione tecnica non appare, su tale punto, del tutto precipua.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno che l'osservazione riguardante il comma 3 dell'articolo 54, venga inserita tra i presupposti del parere, in considerazione del fatto che, secondo le argomentazioni del Governo, tale norma condurrebbe ad una razionalizzazione delle procedure di riconoscimento degli incentivi contributivi.

Il senatore MORANDO (PD) ritiene opportuno che la formulazione del parere tenga conto che il disegno di legge rappresenta un primo tentativo di superare il dualismo del mercato del lavoro, rivedendo altresì il sistema degli ammortizzatori sociali.

Ritiene evidente che un intervento normativo di tale complessità è destinato ad impattare in maniera significativa sul sistema economico nazionale, rappresentando uno dei tasselli centrali delle politiche per la crescita richieste delle Istituzioni europee.

In presenza di un provvedimento di questo tipo, non si può trascurare il fatto che l'applicazione pratica di alcune norme potrà ingenerare condotte virtuose da parte sia delle imprese sia dei lavoratori, con effetti finanziari potenzialmente molto positivi: basti pensare, a titolo esemplificativo, all'articolo 9 del disegno di legge, riguardante le cosiddette «false partite IVA» e la relativa trasformazione della loro posizione lavorativa in contratti di lavoro a tempo indeterminato, con il conseguente incremento di oltre 10 punti percentuale dell'aliquota contributiva.

Nel suggerire, pertanto, tali integrazioni, concorda con gli altri rilievi contenuti nello schema di parere presentato dal Relatore, osservando peraltro che le modifiche del contenzioso in materia di diritto del lavoro potranno avere, sulle strutture giudiziarie, effetti articolati, a seconda dell'efficienza dei diversi tribunali, fornendo al Governo e al Parlamento utili indicatori ai fini dell'attuazione della *spending review*.

Il senatore PICHETTO FRATIN (PdL) evidenziando la centralità della riforma del mercato del lavoro ai fini del rilancio della competitività del «sistema-Paese», ricorda come su tale argomento sia intervenuto un invito forte delle Istituzioni europee a procedere al superamento del dualismo del mercato del lavoro.

Il sottosegretario CERIANI ricollegandosi all'intervento del senatore Morando, ripercorre le riflessioni economiche e giuridiche che hanno condotto alla previsione delle relazioni tecniche sull'impatto finanziario delle leggi e rammenta i motivi che portarono il legislatore ed il Governo a prendere in esame soltanto gli effetti statici delle norme e non quelli dinamici. A tale riguardo, evidenzia come la relazione tecnica sul disegno di legge in esame sia stata costruita cercando di approssimare al meglio l'effetto neutrale delle diverse norme.

Nel concordare circa la rilevanza e il potenziale impatto finanziario positivo degli effetti indotti connessi al disegno di legge, formula un giudizio di condivisione sulla proposta di parere, ritenendo, in conclusione, che gli effetti del disegno di legge debbano essere monitorati *ex post*, anche attraverso periodiche relazioni che il Governo dovrà trasmettere al Parlamento.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore LATRONICO (*PdL*) propone pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato, in via preliminare, che:

– la struttura della relazione tecnica non risulta pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità, secondo cui ogni previsione normativa che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti eccedenti rispetto alle previsioni medesime;

– peraltro, il limite strutturale della relazione tecnica appare consequenziale al fatto che il disegno di legge reca una serie di norme che comportano maggiori spese o minori entrate, la cui copertura viene concentrata negli articoli finali (70, 71 e 72), rendendo di difficile verifica la correlazione tra la singola voce di spesa e la corrispondente copertura;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

– l'applicazione degli articoli da 16 a 20, sul rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti, avvenga ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui l'autorità giudiziaria dispone a legislazione vigente;

– l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, che prevede l'erogazione di un'indennità *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati, rappresenti un limite di spesa, ferma restando l'anomalia del conferimento di un diritto soggettivo subordinato ad un tetto di spesa;

– la deducibilità fiscale dei contributi di finanziamento dei fondi bilaterali, di cui all'articolo 44, comma 4, risulti coerente con gli equilibri finanziari complessivi contenuti nella relazione tecnica;

– l'articolo 54, comma 3, secondo quanto affermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato, rappresenti una razionalizzazione delle procedure e non un ampliamento dei casi di fruizione di sgravi contributivi;

– le maggiori entrate ed in particolare i risparmi di spesa stimati derivanti, rispettivamente, dagli articoli 71 e 72 siano congrui per la copertura di cui all'articolo 70, comma 1, lettera *a*).

con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– all'articolo 12, comma 1, sia previsto, ai fini dell'esercizio della delega sui tirocini formativi, anche il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

– all'articolo 43, comma 3, sia prevista espressamente la gratuità della partecipazione al comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale;

– sia inserita un'apposita clausola di invarianza finanziaria all'articolo 63, sull'attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;

– all'articolo 70, sulla copertura finanziaria, sia inserita un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e di finanza pubblica;

e con le seguenti osservazioni:

– non risulta chiara la natura, ai fini del trattamento contributivo e fiscale, dell'indennità da riconoscersi ai tirocinanti, in base al criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*);

– non appare chiaramente evidenziata la copertura del comma 13 dell'articolo 29, che estende ai lavoratori soci di società cooperative le norme in materia di Assicurazione Sociale per l'Impiego;

– non risulta del tutto precipua la metodologia di calcolo della stima degli effetti finanziari dell'articolo 33, che ridefinisce i periodi massimi di fruizione dell'indennità di mobilità;

– potrebbero derivare effetti negativi di cassa dall'articolo 34, comma 4, che estende il versamento unitario e la compensazione anche alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale sui diritti di imbarco devono riversare all'INPS. Analoga osservazione attiene all'articolo 71, comma 4, relativo all'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri;

– risulta dubbia la concreta applicabilità del comma 1 dell'articolo 45, che vieta ai fondi di solidarietà l'erogazione di prestazioni in carenza di disponibilità, stante il conferimento di un diritto soggettivo a percepire l'erogazione medesima;

– si valuti l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 52, che l'attuazione di accordi recanti interventi in favore dei lavoratori an-

ziani esclude, per i medesimi soggetti, l'applicazione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego;

– in merito all'articolo 72, sulla riduzione delle spese di funzionamento di INPS, INAIL e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, risulta difficile valutare l'effettiva realizzabilità di tale previsione e andrebbe comprovato il carattere aggiuntivo dei risparmi in esame, rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;

– ferme restando le osservazioni di carattere puntuale, in linea generale si osserva che, data la valenza attribuita dalle Istituzioni comunitarie al provvedimento per il superamento del dualismo del mercato del lavoro, non possono essere taciuti i forti elementi di dinamicità che esso intende introdurre nei comportamenti degli attori che operano in questo mercato. Tali elementi potrebbero infatti determinare, in relazione a particolari istituti come quello dell'apprendistato (articolo 5), della nuova disciplina delle partite IVA (articolo 9), o della nuova contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative, anche effetti di carattere positivo sul bilancio dello Stato.

La Commissione raccomanda infine un attento monitoraggio nell'applicazione della riforma al fine di poter predisporre gli eventuali correttivi alla medesima.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

L'avvio dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 maggio 2012

Plenaria

392^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3255) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 aprile scorso.

Il relatore FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GALLO (*PdL*) annuncia il voto favorevole del Gruppo del PdL.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare, segnala che le osservazioni da lui formulate nel corso della precedente seduta, in merito all'eccessiva indeterminazione di alcuni dei criteri ai quali si dovrà attenere il Governo nell'esercizio dei poteri speciali, dovranno essere tenute in considerazione dalla Commissione nel corso dell'esame degli schemi di regolamento attuativi del provvedimento in titolo.

Analogamente, sarà importante in futuro valutare l'opportunità di estendere la disciplina in esame ad altri ambiti, come rilevato anche dal presidente Grillo nel corso della discussione.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole formulato dal Relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 11,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 maggio 2012

Plenaria

304^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(2674) *BERTUZZI ed altri. – Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole*

(2710) *BERTUZZI ed altri. – Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura*

(2919) *SCARPA BONAZZA BUORA. – Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA prospetta l'opportunità che il Comitato ristretto predisponga per la prossima settimana un testo unificato per i disegni di legge in titolo, in modo tale che la Commissione possa in tempi brevi adottare lo stesso quale testo base per la presentazione degli emendamenti.

Esprime l'auspicio che l'*iter* in prima lettura possa essere completato prima della pausa estiva, in modo tale da consentire l'approvazione definitiva di una legge sulla materia in questione entro la legislatura in corso.

La relatrice BERTUZZI (PD) concorda con l'esigenza di velocizzazione dell'*iter* prospettata dal Presidente, facendo presente che già all'inizio della prossima settimana proporrà al Comitato ristretto una bozza di testo unificato per i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che sono state trasmesse le documentazioni – le quali saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione – in relazione all’audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri, nonché a quella del Direttore dell’Agenzia del territorio, in merito alle questioni attinenti all’IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, all’audizione informale di rappresentanti delle associazioni del settore ittico, sulle problematiche riguardanti la pesca costiera, ed infine all’audizione informale del Coordinatore del Gruppo Agricoltura e Agroindustria dei Cavalieri del Lavoro, in relazione alla tematica della politica agricola comune.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 2 maggio 2012

Plenaria**296^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3249) *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente CURSI, facente funzione di relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(3255) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente CURSI, relatore, illustra il provvedimento in titolo, concernente la disciplina della cosiddetta *golden share* societaria, con cui vengono riformulate le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Rileva che del presente decreto-legge è stata apprezzata la necessità e l'ur-

genza anche per il fatto che le Autorità europee hanno avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, ritenendo che la disciplina operante leda la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Il Senato esamina peraltro il provvedimento in seconda lettura, avendo la Camera dei deputati apportato ad esso numerose e sostanziali modificazioni che passa ad illustrare.

Secondo quanto prevede l'articolo 1 del decreto, sono assegnati al Governo poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale sulle società che vi operano, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica: quindi i poteri speciali vengono riconosciuti nei confronti di tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica e non più soltanto nei confronti di società privatizzate. Con uno o più decreti la Presidenza del Consiglio individua le attività di rilevanza strategica rispetto ai quali esercita i poteri speciali su richiamati. Di fatto la minaccia effettiva di costituire un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale rappresenta il requisito per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo al punto da imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni nel settore della difesa e della sicurezza, a porre il veto all'adozione di delibere relative a operazioni straordinarie o di particolare rilevanza, a opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello di partecipazioni al capitale tale da compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. La norma disciplina altresì alcuni aspetti procedurali dell'esercizio di poteri speciali, nonché le conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi. L'articolo 2 riguarda sempre i poteri speciali, ma inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. La Camera dei deputati ha introdotto alcune significative modificazioni, prima fra tutte quella che assegna alla fonte secondaria del Regolamento, in luogo del decreto, l'individuazione degli *asset* strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni o comunque necessarie ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali. Nel procedimento attuativo dei Regolamenti è previsto anche il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di venti giorni. L'esercizio di questi poteri speciali si traduce nella possibilità di opporre un veto alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, laddove ricorrono i requisiti previsti dalla legge ovvero di imporre specifiche condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi strategici e, in casi eccezionali, di opporsi allo stesso acquisto. I Regolamenti dovranno essere emanati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e saranno aggiornati almeno ogni tre anni. Il comma 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati prevede espressamente che qualora i pareri espressi dalle Commissioni di merito dei due rami del Parlamento abbiano identico contenuto, ma il Governo non intenda conformarsi ad essi, quest'ultimo dovrà nuovamente inviare lo schema di Regolamento alle Camere, indicando in un'apposita relazione

le ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le indicazioni avute. A quel punto le Commissioni di merito avranno ulteriori 20 giorni di tempo per pronunciarsi definitivamente: decorso tale termine il Regolamento potrà comunque essere adottato. Per quanto concerne l'articolo 3, esso contiene norme generali e transitorie di sostanziale tutela giuridica e le necessarie abrogazioni. L'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che a partire dal prossimo anno, ed entro il 30 giugno, il Presidente del Consiglio predisponga e trasmetta alle Camere una relazione sull'attività svolta in conseguenza dei poteri speciali. Infine, gli articoli 4 e 5 contengono la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione per l'entrata in vigore del provvedimento.

Con tali motivazioni, sollecita l'espressione di un parere favorevole alle Commissioni 5^a e 6^a riunite.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BUGNANO (*IdV*) sollecita lo svolgimento in Commissione dell'interrogazione n. 3-02794 sulla De Tomaso automobili S.p.A.

Il senatore GHIGO (*PdL*) si associa alla richiesta della senatrice Bugnano e chiede che venga auditato sull'argomento, in sede di Ufficio di Presidenza, l'assessore al lavoro e formazione professionale della Regione Piemonte, Claudia Porchietto.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha dato la propria disponibilità ad intervenire la prossima settimana.

La senatrice ARMATO (*PD*) chiede che venga auditato in Commissione il dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, riguardo al rinnovo del piano industriale di Fincantieri.

Il presidente CURSI assicura che la richiesta sarà tenuta nel debito conto.

La seduta termina alle ore 11,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3249**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre nel disegno di legge in titolo ulteriori meccanismi per assicurare una maggiore flessibilità in entrata.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 maggio 2012

Plenaria

308^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 11.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (n. COM (2012) 130 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII, n. 155*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Il presidente GIULIANO dichiara aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, cede la parola al relatore per l'illustrazione della bozza di risoluzione.

Il senatore CASTRO (*PdL*) dà lettura della propria proposta di risoluzione favorevole (pubblicata in allegato al resoconto).

La senatrice CARLINO (*IdV*) annuncia il proprio voto di astensione.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO mette ai voti lo schema di risoluzione.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 97/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. COM (2012) 131 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 156)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore NEROZZI (*PD*) dà lettura della propria proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato al resoconto.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice BLAZINA (*PD*), la quale, nell'esprimere il favore del proprio Gruppo, sottolinea che solo un quadro comune delle norme per la tutela dei prestatori d'opera può fondare un autentico mercato unico e consentire una compiuta realizzazione del diritto di stabilimento. La tematica dell'uniformità di trattamento del lavoratore, anche in caso di distacco transfrontaliero, rappresenta un nodo problematico, affrontato a più riprese anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia, e l'atto in esame rappresenta un passo nella giusta direzione per la sua soluzione. Analoghe considerazioni reputa possano essere riferite alla proposta di regolamento testé esaminata dalla Commissione.

La senatrice CARLINO (*IdV*) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO pone in votazione la proposta di risoluzione illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (n. COM (2012) 129 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 157)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Il presidente GIULIANO dichiara aperta la discussione generale. Rilevata l'assenza di interventi, cede la parola al relatore per l'illustrazione della bozza di risoluzione.

Il relatore PONTONE (*PdL*) dà lettura della propria proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice CARLINO (*IdV*), intervenendo a nome del Gruppo di appartenenza, dichiara la propria astensione.

La senatrice MARAVENTANO (*LNP*), a nome del proprio Gruppo, annuncia il voto contrario sulla bozza di risoluzione testé illustrata.

Nessun altro dichiarando di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO pone in votazione il testo di risoluzione illustrato.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. COM (2012) 134 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 158)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Il presidente GIULIANO dichiara aperta la discussione generale. Rilevata l'assenza di interventi, cede la parola al relatore per l'illustrazione della bozza di risoluzione.

Il relatore PONTONE (*PdL*) dà lettura di una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato al resoconto.

La senatrice CARLINO (*IdV*) intervenendo a nome del Gruppo di appartenenza, dichiara la propria astensione.

La senatrice BLAZINA (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, si esprime positivamente sull'intervento normativo dell'Unione europea, che reputa necessario al fine di garantire uniformi condizioni di sicurezza per i lavoratori del trasporto marittimo.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente GIULIANO pone in votazione la proposta di risoluzione testé illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 3249 e i relativi emendamenti, e non potendosi quindi dare corso alle votazioni, propone di sconvocare la seduta pomeridiana prevista per oggi e quelle già convocate per domani alle ore 9 ed alle ore 15.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA E DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi e le sedute già convocate per domani alle ore 9 ed alle ore 15 non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 11,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2012) 130 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 155)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,

premesso che la proposta in esame intende chiarire l'interazione tra l'esercizio di alcuni diritti sociali (diritto di sciopero, contrattazione collettiva) e l'esercizio delle libertà fondamentali poste alla base dell'Unione europea, quali la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi;

valutato che le sentenze della Corte europea di giustizia sui casi Viking line, Laval, Ruffert e Commissione delle Comunità europee contro lo Stato del Lussemburgo del 2007-2008 hanno messo in luce le difficoltà nel bilanciare l'esercizio delle azioni collettive da un lato con quello della libertà economica dall'altro;

preso atto che, in situazioni di controversie di lavoro sorte in situazioni transnazionali, si rende necessario individuare principi generali, che non ledano l'esercizio di alcuni diritti riconosciuti fondamentali dall'Unione europea;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

si esprime in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2012) 131 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 156)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

premesso che la proposta in esame mira a conciliare l'esercizio della libertà fondamentale di prestazione di servizi transfrontalieri, sancita dall'articolo 56 del TFUE, e la tutela dei diritti dei lavoratori temporaneamente distaccati all'estero a tale scopo, stabilendo norme obbligatorie a livello di Unione europea, che devono essere applicate ai lavoratori distaccati nel paese ospitante per garantire la loro protezione minima;

valutato che essa interviene altresì nel tentativo di fare chiarezza in merito alla definizione stessa di lavoratore distaccato, fornendo un elenco indicativo di criteri qualitativi e elementi costitutivi che caratterizzano sia la natura temporanea inerente alla nozione di distacco, sia l'esistenza di un legame effettivo tra il datore di lavoro e lo Stato membro a partire dal quale avviene il distacco;

considerato che scopo della direttiva è altresì la creazione di un clima di concorrenza leale fra tutti i prestatori di servizi, garantendo uguali condizioni di lavoro all'interno dell'Unione europea;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

si esprime in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2012) 129 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 157)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo,

considerato che la proposta in esame intende apportare modifiche alla direttiva 2009/16/CE, concernente l'osservanza della legislazione internazionale e comunitaria in materia di trasporto marittimo, definendo in particolare criteri comuni per il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo;

valutato che, a seguito dell'adozione nel 2006 della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che garantisce diritti e protezione per i lavoratori marittimi, si rendeva necessario recepire determinate norme della Convenzione stessa nel diritto dell'Unione europea:

premesso che le modifiche apportate alla direttiva 2009/16/CE mirano a rafforzare le norme in materia di sicurezza e protezione marittima, in modo da migliorare anche la qualità dei trasporti stessi;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità,

si esprime in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2012) 134 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 158)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE,

considerato che la proposta in esame ha lo scopo di rendere efficaci gli obblighi, cui sono tenuti gli Stati membri, della direttiva 2009/13/CE, incorporando e sostituendo disposizioni preesistenti, così da aggiornare la legislazione relativa allo Stato di bandiera ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM), adottata nel 2006;

premesso che l'applicazione delle norme della Convenzione del lavoro marittimo tramite il controllo dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo permette di limitare il *dumping* sociale, causato da regolamentazioni differenziate tra Stati membri, che rischierebbero di creare distorsioni della concorrenza sul mercato interno;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di una maggiore semplificazione delle disposizioni esistenti in materia,

si esprime in senso favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 2 maggio 2012

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

Orario: dalle ore 17,15 alle ore 18,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI